



Aggiornamento Misure Economiche

09/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08 aprile 2020 il tanto atteso decreto "liquidità": **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

Ritengo utile, prendere in esame i due articoli di più immediata attualità per le imprese:

- Art. 13 - Fondo Centrale di Garanzia PMI
- Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi

ART. 13 - FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Con l'art.13 è abrogato l'art. 49 del DL "Cura Italia" (DL 18/2020 del 17/03/2020) che individuava le precedenti misure di sostegno alla liquidità delle imprese con il Fondo di garanzia.

Di seguito riportiamo le nuove misure a valere sul Fondo di garanzia che si applicheranno fino al 31/12/2020:

- la garanzia è gratuita;
- la garanzia è concessa senza utilizzo dei modelli di valutazione del fondo;
- l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, *previa autorizzazione della Commissione Europea*;
- la garanzia (del Fondo centrale di garanzia per le PMI) è concedibile alle imprese fino a 499 dipendenti;
- è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta;
- è possibile concedere la garanzia diretta all'80% le operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo. La percentuale sale al 90% in caso di riassicurazione dell'importo garantito da un Confidi;
- la garanzia è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non è dovuto il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);
- la garanzia può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la

banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Misure specifiche per imprese fino a 3,2 mln di ricavi

1. Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:

- importi fino al 25% dei ricavi 2019e tetto massimo di 25.000 euro;
- preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;

il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo. ***N.B. Per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea.***

2. Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019, la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

Misure per imprese fino a 499 dipendenti

E' possibile concedere la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ad imprese, con al massimo 499 dipendenti, per finanziamenti complessivi che dovranno essere inferiori alternativamente al:

a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (vedere i dettagli sul DL);

b) 25% del fatturato del 2019;

c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

- la percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, *che salirà al 90% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea;*

- la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, *che potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;*

Settore turistico

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

ART. 18 – SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 hanno inciso sulla liquidità:

- **sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:**

a) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% **del fatturato o dei corrispettivi** di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;

b) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% **del fatturato o dei corrispettivi** di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.

- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;

- i versamenti per i soggetti sub a) e b) saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

Utile precisare, che per valutare o meno la possibilità di avvalersi della sospensione occorre semplicemente confrontare il dato delle fatture emesse nei mesi marzo 2019/2020 e aprile 2019/2020, tale dato sarà oggetto di facile ed immediato riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate per il tramite dello SDI (fatturazione elettronica).

- **per chi non rientra nelle nuove sospensioni restano le sospensioni già varate nel d.l. 18/2020:**

a) settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

b) associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.